

Casi di esenzione dall'imposta di bollo dopo l'entrata in vigore dell'art. 15 L. n. 183/2011

Adozione (art. 13 Tab. B e art. 82 legge 4 maggio 1983, n. 184)

Affidamento minori (art. 13 Tab. B e art. 82 legge 4 maggio 1983, n. 184)

Cambiamento nome e cognome ridicoli, vergognosi o rivelanti origini naturali - Domande e atti - (art. 93 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)

Carta d'identità (art. 18 Tab. B)

Certificato di nascita con fotografia - (art. 18 Tab. B)

Certificati di stato civile (art. 7 comma 5 legge 29 dicembre 1990, n. 405)

Cremazioni - Dichiarazione di volontà dell'iscritto a società di cremazione - (art. 79 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

Dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati (art. 17 Tab. B)

Denuncia di smarrimento (art. 7 legge 29 dicembre 1990, n. 405)

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 37 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Divorzio (art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74)

Documentazione necessaria per la concessione di prestiti al settore agricolo, previsti da disposizioni normative in materia (art. 21-*bis* Tab. B)

Documenti equipollenti carta d'identità (art. 18 Tab. B)

Domande, certificati e documenti per il trasferimento di terreni destinati alla formazione e all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole dirette-coltivatrici (art. 21 Tab. B)

Duplicati di atti e documenti - Emessi per smarrimento e furto (art. 7 legge 29 dicembre 1990, n. 405)

Elettorale - Esercizio diritti e tutela - (art. 1 Tab. B)

Giudici popolari (art. 2 Tab. B)

Interdetti - Atti tutela - (art. 13 Tab. B)

Istanze - Richieste atti esenti da imposta di bollo - (art. 14 Tab. B)

Istituzione nuovi Comuni - Aggiornamento residenza - (art. 16 legge 24 dicembre 1993, n. 537)

Legalizzazione di foto (art. 34 d.P.R. 445/2000)

Leva militare (art. 2 Tab. B)

Libretto internazionale di famiglia (art. 6 d.m. 18 ottobre 1978)

Matrimonio - Certificato di eseguite pubblicazioni - (art. 7 legge 29 dicembre 1990, n. 405)

Matrimonio - Autorizzazione per altri culti ammessi nello Stato - (art. 7 legge 29 dicembre 1990, n. 405)

Matrimonio concordatario - richiesta di pubblicazioni del Parroco (art. 17 Tab. B)

Matrimonio per delega (art. 17 Tab. B)

Minori - Atti tutela - (art. 13 Tab. B)

ONLUS - Istanze, documenti e copie - (art. 27-bis)

Passaporti ordinari (art. 18 Tab. B)

Permesso di seppellimento (art. 74 d.P.R. n. 396/2000 - art. 16 Tab. B - Risol. Finanze n. 193 del 13.7.1995)

Recupero crediti professionali da parte di difensori d'ufficio nel processo penale: art. 32 disp. Att. C.p.p.

Residenza - Aggiornamento su documenti a seguito di cambio toponomastica o numero civico - (art. 16 legge 24 febbraio 1993, n.

537)

Scambio di atti e documenti fra amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane (art. 16 Tab. B)

Scuola materna - Ammissione e frequenza - (art. 11 Tab. B) *** Pubblica

Scuola obbligatoria - Ammissione e frequenza - (art. 11 Tab. B) *** Pubblica

Scuola secondaria di 2° grado - Ammissione e frequenza - (art. 7 legge 29 dicembre 1990, n. 405) *** Pubblica

Separazione legale (Sentenza Corte cost. 29 aprile 1999, n. 154)

Smarrimento atti e documenti - Emissione duplicato - (art. 7 legge 29 dicembre 1990, n. 405)

Società sportive - Certificati anagrafici – art. 8 bis Tab. B

Stato civile - Certificati ed estratti - (art. 7 legge 29 dicembre 1990, n. 405)

Rettificazione atti di stato civile (art. 4 Tab. B)

Ricostruzione atti di stato civile (art. 4 Tab. B)

Richiesta pubblicazioni matrimonio cattolico e acattolico (art. 17 Tab. B)

Tutela - Minori e interdetti - (art. 13 Tab. B)

Art. 5 – Tabella All. B – *“Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.*

Verballi, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843”.

Irpef - Detrazioni - art. 5 Tab. B (***)

Accertamento e riscossione tributi - art. 5 Tab. B (***)

Denuncia di successione - art. 5 Tab. B (***)

Tributi - Documenti per applicazione leggi tributarie - art. 5 Tab. B (***)

(***) In pratica **questi tipi di esenzione non sono più in vigore** dal momento in cui riguardavano la produzione di documenti allegati ai procedimenti rivolti ad una pubblica amministrazione, la quale oggi deve accettare solo esclusivamente autocertificazioni e dichiarazioni sostitutivi di atti di notorietà a seguito dell'entrata in vigore della legge 183/2011.

Art. 3 – Tabella All. B – *“Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e le relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato”*

Procedimenti penali - Istanze e denunce di parte - art. 3 Tab. B (**)

Provvedimenti di pubblica sicurezza - art. 3 Tab. B (**)

Provvedimenti disciplinari - art. 3 Tab. B (**)

Provvedimenti penali - art. 3 Tab. B (**)

Pubblica sicurezza - art. 3 Tab. B (**)

Azione penale - Esercizio - art. 3 Tab. B (**)

Giustizia penale - art. 3 Tab. B (**)

Art. 12 - Tabella All. B - Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

- 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari;
- 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
- 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
- 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

Equo canone - Atti relativi a controversie - art. 12 Tab. B (**)

Controversie in materia previdenza e assistenza obbligatoria - art. 12 Tab. B (**)

Lavoro - Controversie - art. 12 Tab. B (**)

Pubblico impiego - Controversie - art. 12 Tab. B (**)

DEVE NECESSARIAMENTE esservi il procedimento giurisdizionale in corso. Le norme che regolamentano il tributo erariale sono ora disciplinate dall'art. 18 del dpr 30 maggio 2002, n. 115, il quale specifica che l'esenzione è riferita ad atti e provvedimenti antecedenti necessari e funzionali al processo. Quindi non possono invocare gli articoli succitati poiché sostituiti dall'art 18

() Circolare n. 70/E, 14 agosto 2002, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso** La circolare afferma che "ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo, legato alla tipologia degli atti (atti processuali), ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo)" Il secondo requisito necessario perchè l'atto sia esente dall'imposta di

bollo è di carattere "soggettivo" presupposto soggettivo il soggetto beneficiario dell'esenzione deve rivestire la qualità di parte processuale. In relazione al presupposto soggettivo si osserva che al momento della richiesta del certificato di residenza inteso a conoscere l'indirizzo del destinatario di un atto di citazione o di un precetto, il richiedente non è ancora "parte processuale", dato che già al momento della costituzione in giudizio occorre l'indicazione nominativa dei soggetti processuali (attore e convenuto), nonché il luogo dove gli stessi hanno la residenza, il domicilio o la dimora sempre in relazione al presupposto soggettivo si osserva che non è nemmeno scontato che ci sia, in ogni caso, la costituzione in giudizio, con la conseguenza che, in tal caso, verrebbe meno anche il pagamento del contributo unificato, che deve essere effettuato contestualmente (art. 14 del DPR n. 115/2002)

Pertanto: il certificato anagrafico richiesto da uno studio legale per la notifica di atti giudiziari Manca del presupposto soggettivo per essere esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 115 del 2002 (salvo casi eccezionali in cui il richiedente sia già costituito in giudizio) In conclusione, lo studio legale che chiede un certificato di residenza ai fini della notifica dell'atto di citazione non possiede il requisito soggettivo (non è ancora "parte processuale") non

possiede nemmeno il requisito oggettivo (l'Agenzia delle entrate del Piemonte afferma che la richiesta di tale certificato non risulta "funzionale" allo svolgimento del processo e, se non è funzionale, non può essere nemmeno necessario) Pronunce dell'Agenzia delle entrate Circolare n. 70/E, 14 agosto 2002, Direzione Centrale

Infatti: poichè lo studio legale, al momento in cui si costituisce depositando l'atto di citazione e provvedendo anche al versamento del contributo unificato, deve indicare i nominativi dei soggetti processuali (attore e convenuto), nonché il luogo dove gli stessi hanno la residenza, il domicilio o la dimora, il certificato anagrafico risulterà richiesto, quando il richiedente non era ancora parte processuale (presupposto soggettivo) per cui quel certificato non poteva nemmeno essere "funzionale" al processo (presupposto oggettivo) Normativa e Contenzioso

A maggior ragione: chi non è parte processuale non potrà ottenere certificati anagrafici in esenzione dal bollo ai sensi degli art. 3 e 12 della tab. All. B al DPR n. 642 del 1972 dato che si tratta di norme che si riferiscono solo a:

Atti, documenti o provvedimenti dei procedimenti... o comunque "da produrre negli stessi" Non fanno alcun riferimento agli "atti antecedenti, necessari o funzionali" al procedimento

Sentenza di primo grado Sentenza n. 9 del 14.02.2006 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia – sez. 01
Sentenza d'appello Sentenza n. 2/29/07 del 15.01.2007, della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto – sez. 29 L'Agenzia delle Entrate di Roma risponde, nel 2013, su richiesta dell'Agenzia delle entrate della Regione Emilia Romagna, ad un interpello del comune di Formigine (MO) Oggetto specifico dell'interpello NON è la certificazione anagrafica normalmente richiesta dagli studi legali al fine di conoscere l'indirizzo delle persone alle quali notificare atti o documenti, bensì i certificati anagrafici richiesti "per controversie individuali di lavoro", con specifico riferimento all'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. L'Agenzia delle Entrate di Roma precisa che: le controversie, di qualsiasi natura, riconducibili nell'ambito applicativo del contributo unificato devono essere trattate, anche in relazione all'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 115 del 2002 e, in particolare dell'art. 18 Pertanto, in questi procedimenti giurisdizionali non risulta più pertinente richiamare gli art. 3 e 12 della tabella allegato B al DPR n. 642 del 1972 In conclusione, l'Agenzia delle Entrate di Roma ribadisce che dall'1.1.2013 anche le controversie individuali di lavoro sono state ricondotte nell'ambito applicativo del contributo unificato (art. 37, comma 6, del D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. in legge 15.7.2011, n. 111) che anche per tali procedimenti, così come per tutti gli altri procedimenti giurisdizionali, per poter usufruire dell'esenzione dall'imposta di bollo occorre che sussistano sia il presupposto oggettivo, sia il presupposto soggettivo e cioè: il richiedente deve essere parte processuale al momento della richiesta Se il certificato anagrafico deve essere "PRODOTTO" nel processo relativo ad una controversia di lavoro (ma anche in qualsiasi altro processo civile, penale o amministrativo), è esente dall'imposta di bollo in quanto il richiedente è in possesso del presupposto soggettivo (è parte processuale) e del presupposto oggettivo (il certificato è funzionale al processo).